

(N. 1800)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1951

Disposizioni sull'arrotondamento dei pagamenti da farsi da privati e di quelli ad essi dovuti

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, vennero dettate norme in materia di arrotondamento dei pagamenti da farsi dalle pubbliche amministrazioni e di quelli ad esse dovuti, modificando quelle contenute nel regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480.

Con le nuove disposizioni, oltre a stabilire l'arrotondamento alla lira ed a cinque lire degli importi finali delle liquidazioni, a seconda che tali importi restavano inferiori o superavano le lire 5.000, si intese introdurre una effettiva semplificazione nei conteggi eliminando del tutto l'uso delle cifre centesimali, a prescindere dall'importo, sia dalle liquidazioni parziali, che dalle singole ritenute dimostrate negli elaborati contabili, seguendosi, in sostanza, il criterio che tutte le volte che occorra indicare su di un dato elaborato una o più cifre, queste vengano dimostrate diggià arrotondate, operandosi così non solo sui risultati finali, ma anche su quelli parziali che figurano indicati negli elaborati stessi.

Anche in Francia, con decreto del Ministro delle finanze e degli affari economici, 21 giu-

gno 1950, sono state introdotte norme analoghe applicabili « allo Stato, alle collettività ed agli stabilimenti pubblici ».

La norma, che oltre alla eliminazione delle due cifre centesimali permette anche la utilizzazione delle colonne già a queste destinate, si è dimostrata di notevole utilità, per cui da importanti enti ed associazioni che agiscono nel campo privato è stata invocata la emanazione di un analogo provvedimento da applicarsi nei rapporti fra privati ed alle scritture contabili di questi.

Da un'indagine condotta presso tali enti ed associazioni, è emerso il desiderio, rappresentato vivamente dalle categorie economiche interessate, che l'arrotondamento nei rapporti tra privati venga regolato con norme più semplici di quelle poste in essere col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato numero 1734 del 1947, per le pubbliche amministrazioni, e propriamente, prescindendo dal criterio dell'arrotondamento a scaglioni — fino a lire 5.000, cioè ed oltre — col prescrivere che tutti gli importi, di qualsiasi ammontare, sia finali che parziali, vengano arrotondati alla lira.

La introduzione del sistema a scaglioni nei rapporti fra privati urterebbe — a parere dell'Associazione fra le Società italiane per azioni e dell'Associazione bancaria nonché della Confederazione generale dell'industria, per non dire di altri enti ed associazioni che pur rappresentano larghi strati delle categorie economiche — contro la correntezza che si richiede nei computi, comportando facilità di sviste materiali, più complicate registrazioni per la rettifica delle impostazioni contabili e, soprattutto, trova un grave ostacolo di carattere tecnico in relazione all'impiego di macchine contabili largamente diffuso in moltissime aziende per la fatturazione e la meccanizzazione delle scritture, che consentono la totalizzazione dei dati fino ad un certo numero di cifre — generalmente dell'ordine di centinaia di milioni — e possono tener conto unicamente degli arrotondamenti alla lira.

Così, per ottenere poi la eliminazione delle frazioni di lira anche dalle contabilizzazioni interne — analogamente a quanto disposto per le pubbliche Amministrazioni — la Confindustria suggerisce di rendere obbligatorio l'arrotondamento alla lira, sia negli importi globali che in quelli parziali, escludendo dall'arrotondamento solo quegli importi che sono normalmente considerati quale base di calcolo per la determinazione dell'ammontare parziale, da indicare nei prospetti di liquidazione ed in altri elaborati, quali registri, fatture, ecc.

Di fatto i cennati criteri diggià vengono applicati nelle contabilità delle aziende private e nei rapporti fra privati, e già dal giugno 1947 l'Associazione bancaria italiana interessava gli aderenti Istituti di credito per una pratica applicazione delle disposizioni sull'arrotondamento con i criteri dianzi cennati.

Inoltre, acciocchè le norme che si intendono emanare riescano veramente utili ed efficaci, sarebbe augurabile che ad esse venisse data totale applicazione da parte di tutte le aziende, istituti, enti e persone private, essendo ovvio che qualora dette norme non dovessero trovare applicazione in un determinato settore di affari o da parte di qualche ente di una certa importanza, tale inosservanza avrebbe una ripercussione poco favorevole anche nei riguardi di altri enti ed aziende che adottino l'arrotondamento, per effetto della interdipendenza

delle relazioni di affari che legano tali enti ed aziende con tutte le altre e che, a lungo andare, finirebbero con lo generalizzare di nuovo l'adozione di cifre centesimali o, quanto meno, costringerebbe a ripieghi per la loro eliminazione — con intralci e perdite di tempo — quando trattasi di inserire nelle scritture pagamenti o riscossioni o, comunque, elaborati contabili recanti cifre centesimali regolanti i rapporti fra varie aziende.

Perciò si reputa opportuno che alle disposizioni sull'arrotondamento venga dato carattere obbligatorio, inderogabile e generale.

Ciò premesso, è stato predisposto l'accluso schema di disegno di legge con il quale viene previsto l'obbligo dell'arrotondamento alla lira — trascurandosi le frazioni non superiori a 0,50 centesimi — di tutti gli importi comunque dovuti o da ricevere dai privati e dimostrati nelle loro scritture, elaborati, fatture e note.

Analogamente poi a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1734 del 1947, si prescrive che l'arrotondamento, sempre alla lira, si applichi anche a più liquidazioni che formino oggetto di un unico elaborato di liquidazione o di pagamento, operandosi l'arrotondamento stesso sia sulle varie cifre che possano costituire i vari importi lordi che sulle singole ritenute di qualsiasi specie esse siano.

Con l'occasione, poichè in sede di applicazione delle norme sull'arrotondamento nei pagamenti da farsi dalla pubblica amministrazione e di quelli ad essi dovuti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, l'esperienza ha permesso di constatare le notevoli difficoltà ed incongruenze sorte per il fatto che dette norme non hanno carattere generale, ma escludono materie particolari, quali gli interessi di debito pubblico, le operazioni interessanti i servizi della Cassa depositi e quelle che sono regolate da leggi speciali, per cui, in sostanza, data la interdipendenza delle relazioni economiche che si riflettono sui servizi amministrativi e contabili, resta frustrato uno dei principali obiettivi delle disposizioni sull'arrotondamento, che è quello di eliminare dalle scritture contabili, conti ed epiloghi, le cifre cen-

tesimali, si stima opportuno prendere occasione dalla presente legge per affermare il principio della generalizzazione a tutti i casi, senza esclusione alcuna, delle norme sull'arrotondamento, sia nei rapporti tra i privati che in quelli interessanti la pubblica amministrazione.

A tale scopo vengono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, nonchè l'articolo 2 del decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, che esclude dall'arro-

tondamento alcune speciali materie, le tariffe di servizi pubblici ed i pagamenti per conto dei privati e stabilisce criteri diversi per la ratizzazione degli stipendi ed altri assegni fissi, pensioni, fitti e canoni.

Anzi, per quanto concerne gli stipendi e gli assegni fissi, è stato diggià diversamente disposto con la legge 21 novembre 1949, n. 888, talchè l'abrogazione espressa, in questo caso, non è che una conferma di ciò che è stato già statuito col cennato ultimo provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei pagamenti di qualunque ammontare, dovuti da privati cittadini, enti, aziende e società o da farsi a favore di essi, le frazioni di lira superiori a 50 centesimi si arrotondano a lira intera, trascurando le altre.

La predetta norma si applica anche alle liquidazioni parziali ed alle singole ritenute, escluso gli importi che costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli ammontari.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non ammettono alcuna eccezione.

Sono altresì abrogati l'articolo 2 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480, e l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734.